

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2074 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 29/01/2018

SENTENZA

leg. 20+4

sul ricorso iscritto al numero 26712 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

MASTROIACOVO Francesco (C.F.: MST FNC 76H18 L113A)

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Dalleria (C.F.: DLL GNN 64B05 F205M) e Claudia De Marchi (C.F.: DMR CLD 66P65 F205Y)

-ricorrente-

nei confronti di

FIorentino Manuel (C.F.: FRN MNL 85H05 F205O)

FIorentino Alessandra (C.F.: FRN LSN 88A47 F205C)

eredi di Giuseppe Fiorentino

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Norberto Argento (C.F.: RGN NBR 62S19 F704Q)

CORRIERE Claudio (C.F.: CRR CLD 67H30 E472D)

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Norberto Argento (C.F.: RGN NBR 62S19 F704Q)

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: 97L60960585), in persona del Ministro *pro tempore*

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 80185690585), in persona del Ministro *pro tempore*

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)

-controricorrenti-

2017
2509

nonché
MESSINA Salvatore (C.F.: non indicato in atti)

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (C.F.: 00079760328),
in persona del legale rappresentante *pro tempore***

-intimati-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3759/2014, depositata in data 22 ottobre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

l'avvocato Claudia De Marchi, per il ricorrente Mastroiacovo.

Fatti di causa

Francesco Mastroiacovo, agente della Polizia di Stato, ha agito in giudizio nei confronti dei carabinieri Salvatore Messina e Claudio Corriere, nonché dell'agente di Polizia di Stato Giuseppe Fiorentino, per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti in un conflitto a fuoco avvenuto in data 26 ottobre 1999, nel corso del quale i convenuti lo avevano scambiato per un rapinatore in fuga.

Questi ultimi hanno chiamato in giudizio in manleva le rispettive amministrazioni di appartenenza, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, assumendone la diretta responsabilità nei confronti dell'attore in virtù del rapporto di immedesima-zione organica. Il Corriere ha chiamato altresì in giudizio la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Assicurazioni Generali S.p.A., per esserne garantito.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano nei soli confronti delle amministrazioni chiamate in causa dai convenuti, condannate a pagare al Mastroiacovo l'importo di € 225.000,00, oltre accessori.



La Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame delle suddette amministrazioni, ha annullato per extrapetizione la relativa pronuncia di primo grado, condannando l'attore a restituire quanto percepito in virtù della stessa, e ha rigettato l'appello incidentale di quest'ultimo, volto ad ottenere l'accoglimento della sua domanda risarcitoria anche nei confronti degli originari convenuti.

Ricorre il Mastroiacovo, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso solo il Corriere e gli eredi di Giuseppe Fiorentino, i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-*bis*.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Il ricorrente Mastroiacovo ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c..


All'esito dell'adunanza camerale del 26 aprile 2017 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso alle amministrazioni resistenti presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ed è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, u.c., c.p.c..

A seguito della rinnovazione della notificazione, anche le amministrazioni convenute hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 28 Cost., 2043 c.c., 106



e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.».

Il motivo è fondato.

Per quanto emerge dagli atti (cui la Corte ha accesso, trattandosi di una denuncia di *error in procedendo*), gli agenti convenuti hanno chiamato in causa le rispettive amministrazioni di appartenenza (Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa), negando la propria legittimazione passiva e sostenendo la diretta responsabilità di queste ultime nei confronti dell'attore, in base al principio generale per cui la pubblica amministrazione risponde degli atti illeciti lesivi commessi dal dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

Essi non hanno affatto invocato a fondamento della chiamata dei terzi un diverso rapporto e un diverso titolo rispetto a quelli posti alla base della domanda dell'attore, e per i quali le amministrazioni chiamate sarebbero tenute a tenerli indenni della eventuale condanna in favore dell'attore stesso, ma hanno sostenuto che, in base al rapporto di immedesimazione organica, è direttamente l'amministrazione e non il dipendente a dover rispondere nei confronti del terzo leso dagli atti illeciti da quest'ultimo commessi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

In altri termini, il titolo (*causa petendi*) del rapporto sostanziale posto a base della chiamata in causa non è diverso rispetto a quello posto dall'attore a base della domanda principale: i convenuti semplicemente affermano che in base a quel titolo l'effettivo soggetto tenuto a rispondere del danno è l'amministrazione e non il funzionario, e cioè non essi convenuti ma gli enti chiamati in giudizio.



Si tratta quindi – a prescindere dalla formulazione strettamente letterale delle difese delle parti, ma considerando la loro effettiva sostanza – di una ipotesi di chiamata del terzo (indicato come) effettivo responsabile in luogo del convenuto principale, ipotesi in cui, per giurisprudenza costante di questa Corte, poiché la chiamata non richiede l'esame di un diverso rapporto sostanziale, è consentita la eventuale condanna diretta del terzo in favore della parte attrice, senza necessità di una esplicita estensione della domanda nei confronti del chiamato da parte sua (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016, Rv. 642803 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016, Rv. 639737 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011, Rv. 620005 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011, Rv. 617323 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010, Rv. 611932 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27525 del 29/12/2009, Rv. 610830 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008, Rv. 605465 – 01).

D'altra parte, la domanda proposta con la chiamata in giudizio delle amministrazioni era stata intesa proprio in questo senso dal Tribunale che, esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta dei militari nei confronti del terzo danneggiato, in quanto il loro illecito non era caratterizzato da colpa grave ma solo da colpa lieve, aveva condannato esclusivamente le suddette amministrazioni a risarcire il danno all'attore, ritenendole direttamente responsabili per la condotta dei convenuti loro dipendenti (così facendo applicazione dei principi già espressi ad es. da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1282 del 06/05/1971, Rv. 351462 – 01, Sez. L, Sentenza n. 1890 del 18/02/2000, Rv. 534119 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009, Rv. 606823 – 01, con riguardo alla colpa dei funzionari, nonché da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21408 del 10/10/2014, Rv. 632581 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 29/12/2011, Rv. 621066



– 01, Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008, Rv. 601286 –
01, Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 09/02/2004, Rv. 569994 –
01, Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 28/08/2007, Rv. 599157 –
01, con riguardo alla diretta responsabilità
dell'amministrazione).

Il Tribunale aveva correttamente interpretato gli atti proces-
suali e correttamente impostato il *thema decidendum*: ne
consegue che il vizio di extrapetizione ravvisato dalla corte di
appello non sussiste affatto, e la sentenza impugnata va cas-
sata sotto questo profilo.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c.;
118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. in relazione
all'art. 360 n. 4) c.p.c.».

Anche questo motivo è fondato.

La corte di appello ha rigettato l'appello incidentale del Ma-
stroiaco affermando che esso sosterebbe apoditticamente
la tesi dell'eccesso colposo nell'uso delle armi da parte dei
convenuti senza farsi carico di una compiuta ricostruzione dei
fatti alternativa rispetto a quella posta dal G.I.P. alla base del
decreto di archiviazione, che sarebbe "ampiamente motivato"
(ma del quale non è richiamato neanche per sintesi il contenu-
to rilevante con riguardo alla specifica presente controversia).

La corte rileva in sostanza un difetto di specificità del gravame
(il che avrebbe peraltro giustificato non una pronuncia di ri-
getto nel merito, ma una dichiarazione di inammissibilità di
esso), ma non riferisce questo difetto di specificità alla rico-
struzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, bensì a
quella operata in un provvedimento emesso in un altro giudi-
zio, avente oggetto radicalmente diverso.

E sotto tale aspetto va tenuto presente che la sentenza di
primo grado (che non risulta censurata in relazione a tale spe-
cifico punto) aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti

per eccesso colposo nell'uso delle armi, sia pure escludendone la colpa grave, il che, in base alle disposizioni relative alla responsabilità civile dei pubblici funzionari, esclude l'azione diretta del terzo danneggiato contro gli stessi, mentre non è neanche indicato in atti il contenuto effettivo dell'accertamento effettuato in sede penale, che peraltro si postula avere escluso ogni responsabilità dei convenuti stessi.

Dunque, in definitiva, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'appello incidentale dell'attore non solo non esprime direttamente le ragioni della decisione ma fa riferimento alla mancanza nel gravame di una completa ricostruzione alternativa delle vicende di fatto, non in relazione agli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado, bensì in relazione a quelli di un provvedimento penale estraneo al giudizio, non adeguatamente richiamato nel suo contenuto rilevante, e addirittura per certi versi logicamente incompatibile con la decisione di primo grado.

Ciò determina una assoluta impossibilità di ricostruire le effettive ragioni della decisione, in relazione alle censure operate dall'appellante rispetto alla sentenza di primo grado.

Il richiamo ad un provvedimento estraneo al giudizio e con oggetto differente, anzi addirittura di contenuto logicamente incompatibile con la predetta pronuncia di primo grado, per giunta privo di puntuali richiami al suo contenuto rilevante ai fini della decisione, costituisce motivazione apparente ed intrinsecamente, quanto insanabilmente, contraddittoria.

La sentenza impugnata è quindi nulla, come dedotto dal ricorrente, ed anche per questo aspetto va cassata.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c.; 53 e 55 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.».



Il motivo può ritenersi assorbito, per l'accoglimento del secondo motivo, che richiederà una nuova valutazione in ordine alla responsabilità diretta dei convenuti ed all'eventuale grado della loro colpa.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato (privo di intitolazione, e formalmente proposto dai soli eredi di Giuseppe Fiorentino, benché il controricorso di Claudio Corriere abbia nella sostanza analogo contenuto, con la sola esclusione della relativa enunciazione) i controricorrenti chiedono, in caso di accoglimento delle ragioni dell'attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni delle sfavorevoli conseguenze del proprio operato dal Ministero della Difesa, amministrazione di appartenenza direttamente responsabile nei confronti dei terzi danneggiati per i fatti illeciti compiuti dai propri dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in base al rapporto di immedesimazione organica.

Il controricorrente Corriere invoca altresì la manleva da parte della propria assicuratrice della responsabilità civile

Anche il ricorso incidentale risulta peraltro assorbito per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, essendo necessario un nuovo accertamento all'esito del giudizio di rinvio.

5. Sono accolti i primi due motivi del ricorso principale; è assorbito il terzo motivo, così come il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo motivo ed il ricorso incidentale, e cassa per l'effetto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Mila-




no, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 12 dicembre 2017.

L'estensore

Augusto TATANGELO



Il presidente

Giacomo TRAVAGLINO



Il Funzionario Giudiziario
innocenzo BATTISTA